



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	199	Del	- 6 MAG. 2015	Atti 183/72/214
------------------	-----	-----	---------------	-----------------

Oggetto: autorizzazione all'effettuazione della sperimentazione clinica protocollo n. CAIN457F2336 con il farmaco Secukinumab, dal titolo: "A phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter study of subcutaneous secukinumab (150 mg) in pre-filled syringe, with or without loading regimen, to demonstrate efficacy, safety and tolerability up to 2 years in patients with active psoriatic arthritis (FUTURE 4)" - EudraCT n. 2014-003849-10.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che la Società NOVARTIS FARMA S.p.A., con sede legale in Largo Boccioni n. 1, 21040 Origgio (VA), intende effettuare, in qualità di Promotore, la sperimentazione clinica in oggetto presso la Struttura Complessa Day Hospital di Reumatologia dell'Istituto, sotto la responsabilità del Dott. Antonio Marchesoni, Dirigente Medico della Struttura stessa, in qualità di sperimentatore principale;
- che, a tal fine, il Promotore ha affidato alla Società OPIS S.r.l. - in qualità di Contract Research Organisation, con sede legale in Via Matteotti n. 10, 20832 Desio (MB) - l'incarico di gestire, in nome proprio e per conto del Promotore stesso, l'intero iter autorizzativo, contrattuale ed organizzativo relativo alla sperimentazione clinica in oggetto;
- che, pertanto, la predetta Società ha proposto al Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera di stipulare un'apposita convenzione con il Promotore, secondo il testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

vista la nota del 9 febbraio 2015, acquisita al protocollo generale aziendale n. 3419, in data 13 febbraio 2015, con la quale la Società OPIS S.r.l. ha richiesto al Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera di autorizzare il Dott. Antonio Marchesoni ad effettuare la sperimentazione clinica in oggetto presso la Struttura Complessa Day Hospital di Reumatologia dell'Istituto, in qualità di sperimentatore principale, previa approvazione della sperimentazione stessa da parte del competente Comitato Etico Milano Area B della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;

preso atto:

- che il Dott. Antonio Marchesoni ha accettato l'incarico di condurre la sperimentazione clinica in oggetto, in qualità di sperimentatore



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	199	Del - 6 MAG. 2015	Atti 183/72/214
------------------	-----	-------------------	-----------------

principale, mediante sottoscrizione del medesimo testo di convenzione citato in premessa;

- che il Dott. Antonio Marchesoni, in quanto medico responsabile di tale sperimentazione, ha provveduto - in conformità al vigente "Regolamento economico aziendale per la destinazione dei proventi derivanti dalla ricerca clinica" - alla stesura e sottoscrizione del relativo "Piano economico-finanziario e di attuazione del progetto di ricerca", che viene allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso;
- che il competente Comitato Etico Milano Area B della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha espresso, nella seduta del 24 marzo 2015, conforme parere favorevole all'esecuzione della sperimentazione stessa, così come acquisito al protocollo generale aziendale n. 5406, in data 31 marzo 2015;

precisato che la sperimentazione clinica in oggetto verrà condotta dal Dott. Antonio Marchesoni:

- secondo le procedure e le modalità previste dal relativo protocollo sperimentale n. CAIN457F2336 e alle determinate condizioni indicate nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento;
- in conformità alla normativa vigente in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- senza oneri economici a carico dell'Azienda Ospedaliera, del Servizio Sanitario Nazionale e dei pazienti;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) **di autorizzare** - su conforme parere favorevole, espresso dal competente Comitato Etico Milano Area B della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, nella seduta del 24 marzo 2015 - il Dott. Antonio Marchesoni ad effettuare la sperimentazione clinica in oggetto presso la Struttura Complessa Day Hospital di Reumatologia dell'Istituto, in qualità di sperimentatore principale, nonché di medico responsabile della conduzione della sperimentazione stessa;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	199	Del - 6 MAG. 2015	Atti 183/72/214
------------------	-----	-------------------	-----------------

- 2) **di approvare**, pertanto, il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **di prendere atto**:
- che il Dott. Antonio Marchesoni, Dirigente Medico della Struttura Complessa Day Hospital di Reumatologia dell'Istituto, ha accettato l'incarico di condurre la sperimentazione clinica in oggetto, in qualità di sperimentatore principale, mediante sottoscrizione del medesimo testo di convenzione citato in premessa;
 - che il Dott. Antonio Marchesoni, in quanto medico responsabile di tale sperimentazione, ha provveduto - in conformità al vigente "Regolamento economico aziendale per la destinazione dei proventi derivanti dalla ricerca clinica" - alla stesura e sottoscrizione del relativo "Piano economico-finanziario e di attuazione del progetto di ricerca", che viene allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso;
 - che il competente Comitato Etico Milano Area B della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha espresso, nella seduta del 24 marzo 2015, conforme parere favorevole all'esecuzione della sperimentazione stessa, così come acquisito al protocollo generale aziendale n. 5406, in data 31 marzo 2015;
- 4) **di precisare** che la sperimentazione clinica in oggetto verrà condotta dal Dott. Antonio Marchesoni:
- secondo le procedure e le modalità previste dal relativo protocollo sperimentale n. CAIN457F2336 e alle determinate condizioni indicate nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento;
 - in conformità alla normativa vigente in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
 - senza oneri economici a carico dell'Azienda Ospedaliera, del Servizio Sanitario Nazionale e dei pazienti;
- 5) **di prevedere** che gli introiti derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati tra i ricavi dei bilanci preventivi economici degli esercizi di competenza, sul conto n. 430.010.00001 "Sperimentazioni Cliniche";
- 6) **di specificare** che le somme introitate verranno successivamente ripartite - in conformità al vigente "Regolamento economico aziendale per la destinazione dei proventi derivanti dalla ricerca clinica" - secondo



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 199	Del - 6 MAG. 2015	Atti 183/72/214
-----------------------------	--------------------------	-----------------

le indicazioni contenute nel “Piano economico-finanziario e di attuazione del progetto di ricerca”, allegato al presente provvedimento;

- 7) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Azienda Ospedaliera;
- 8) **di dichiarare** il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo ai sensi dell’art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 9) **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 18, comma 9, della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Troviano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

S.S.I. Direzione Medica di Presidio
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.
Responsabile del procedimento e pratica trattata da: dott. Gianluigi Alemani



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.

199

Del - 6 MAG. 2015

Atti 183/72/214

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li - 6 MAG. 2015

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 23 (ventitré) pagine, di cui n. 18 (diciotto) pagine di allegati parte integrante.

Testo di convenzione redatto secondo lo schema tipo di contratto per la conduzione c approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità del 6 marzo 2012, n 1818 alleg Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 11 del 12 marzo 2012)



CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' NOVARTIS FARMA S.p.A E L'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO "GAETANO PINI" DI MILANO CONCERNENTE CONDIZIONI E MODALITA' PER L'ESECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA PROTOCOLLO N CAIN457F2336, DAL TITOLO: "A phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter study of subcutaneous secukinumab (150 mg) in pre-filled syringe, with or without loading regimen, to demonstrate efficacy, safety and tolerability up to 2 years in patients with active psoriatic arthritis (FUTURE 4)" PRESSO LA STRUTTURA COMPLESSA DAY HOSPITAL DI REUMATOLOGIA

Premesso:

- che, con istanza in data 09.02.2015, la Società NOVARTIS FARMA S.p.A., con sede legale in Largo Boccioni n. 1, CAP 21040 Città Origgio (VA) - in qualità di Promotore e Sponsor della sperimentazione clinica oggetto della presente convenzione - ha richiesto al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini la pertinente autorizzazione ad effettuare, presso la Struttura Complessa Day Hospital di Reumatologia dell'Azienda stessa, la Sperimentazione clinica, dal titolo: "A phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter study of subcutaneous secukinumab (150 mg) in pre-filled syringe, with or without loading regimen, to demonstrate efficacy, safety and tolerability up to 2 years in patients with active psoriatic arthritis (FUTURE 4)" - codice protocollo n. CAIN457F2336 - numero EudraCT: 2014-003849-10 (di seguito, la "Sperimentazione");
- che il Protocollo n. CAIN457F2336 della Sperimentazione (di seguito, il "Protocollo") costituisce parte integrante della presente convenzione e che costituiscono parte integrante anche tutti i documenti inviati al Comitato Etico e approvati dal medesimo, anche non allegati alla convenzione stessa;
- che la Sperimentazione potrà iniziare solo dopo l'emanazione del parere favorevole del Comitato Etico Milano Area B e l'approvazione dell'Autorità Competente, in conformità alla vigente normativa;
- che la sperimentazione clinica sui pazienti nell'ambito di tutte le strutture dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini potrà essere operata solamente nel pieno rispetto della dignità dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali così come dettato dalla "Dichiarazione di Helsinki", dalle norme di "Good Clinical Practice" (GCP) emanate dalla Comunità Europea (così come recepite dal Governo Italiano ed in accordo con le Linee Guida emanate dagli stessi organismi), in attuazione di quanto prevede inoltre la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nell'applicazione della biologia e della medicina, stipulata ad Oviedo il 4 /4/1997 e, infine, secondo le direttive contenute nei codici italiani di deontologia medica delle professioni sanitarie e nei Regolamenti vigenti in materia, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione.

TRA

la Società **NOVARTIS FARMA S.p.A.** (qui di seguito per brevità indicata come "Società"), Codice Fiscale N. 07195130153, Partita IVA e Reg. Imprese Va N. 02385200122, REA 252021, con sede in Origgio (VA), Largo Umberto Boccioni n. 1, nelle persone dei suoi procuratori Dott.ssa Gaia

6

Testo di convenzione redatto secondo lo schema tipo di contratto per la conduzione di sperimentazioni cliniche approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità del 6 marzo 2012, n 1818 allegato 1 (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 11 del 12 marzo 2012)

Simonetta Panina e Dott. Virginio Oldani

E

l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini (di seguito, per brevità, l'"Ente"), con sede legale in Piazza Cardinal A. Ferrari n. 1, 20122 Milano, Codice Fiscale n. 80064670153 e Partita I.V.A. n. 00903310159, nella persona del Direttore Generale, Dott. Amedeo Salvatore Tropiano, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente.

(di seguito, per brevità, singolarmente la "Parte" e/o collettivamente, le "Parti")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSA

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - REFERENTI DELLA SPERIMENTAZIONE

L'Ente nomina quale Responsabile della Sperimentazione richiamata in premessa, a seguito di formale accettazione, il Prof Antonio Marchesoni, Direttore della Struttura Complessa DAY HOSPITAL DI Reumatologia dell'Ente, in qualità di Sperimentatore Principale (di seguito, lo "Sperimentatore").

Il referente tecnico scientifico della Sperimentazione, per conto del Promotore sarà il Dott. Lorenzo Carraro, il quale potrà nominare un responsabile di progetto ed avere contatti con i sanitari incaricati di programmare e di eseguire la Sperimentazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa.

L'Ente autorizza le visite di monitoraggio e di auditing che verranno eseguite presso la Struttura Complessa Day Hospital di Reumatologia dell'Ente da parte del personale del Promotore o di società terza incaricata dal Promotore, al fine di verificare il corretto andamento della Sperimentazione.

ART. 3 - INIZIO SPERIMENTAZIONE E NUMERO PAZIENTI

La Sperimentazione avrà inizio dopo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti interni.

Presso il centro sperimentale dell'Ente saranno arruolati circa n. 4 pazienti entro il 17.11.2015 (data stimata).

Il reclutamento continuerà in ogni caso fino al raggiungimento del numero globale di pazienti previsti dal Protocollo, salvo diversa comunicazione in corso di Sperimentazione.

Il numero complessivo massimo di soggetti da arruolare, tra tutti i centri partecipanti, in Italia, alla Sperimentazione, sarà di n. 25 pazienti.

Essendo una Sperimentazione multicentrica ad arruolamento competitivo, il numero di pazienti per centro può variare, in più o in meno, in funzione della capacità d'arruolamento di ciascun centro.

Testo di convenzione redatto secondo lo schema tipo di contratto per la conduzione di sperimentazioni cliniche approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità del 6 marzo 2012, n 1818 allegato 1 (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 11 del 12 marzo 2012)

Le Parti prendono atto che un eventuale aumento del numero di pazienti da arruolare presso il centro sperimentale dell'Ente dovrà essere preventivamente concordato per iscritto tra le Parti, sentito il parere dello Sperimentatore e successivamente notificato al Comitato Etico.

Il Promotore comunicherà tempestivamente per iscritto allo Sperimentatore la data di chiusura degli arruolamenti, o per raggiungimento del numero di pazienti complessivamente richiesto a livello internazionale o per scadenza dei tempi previsti e lo Sperimentatore sarà quindi tenuto a svolgere la Sperimentazione solo su quei pazienti già arruolati alla data di detta comunicazione.

Il Promotore non avrà alcuna responsabilità e non riconoscerà alcun compenso per i pazienti arruolati dallo Sperimentatore, su sua iniziativa, oltre il numero massimo concordato o in data successiva a quella della comunicazione di interruzione dell'arruolamento.

ART. 4 - OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

Per la corretta esecuzione della Sperimentazione, il Promotore si impegna:

- a) ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico;
- a) a fornire all'Ente, a proprie cure e spese, tramite la Farmacia interna, i farmaci oggetto della Sperimentazione (Secukinumab) e gli eventuali test di controllo per gli esami locali, se previsti dal Protocollo, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, nelle quantità necessarie all'esecuzione della Sperimentazione, confezionati ed etichettati secondo quanto descritto dal Protocollo e dalla normativa applicabile. I farmaci da sperimentare dovranno essere accompagnati da regolare documento di trasporto, indirizzato alla Farmacia e riportante la descrizione dei prodotti, quantità, lotto di preparazione, data di scadenza, eventuali particolari condizione di conservazione, il riferimento al Protocollo, il reparto a cui sono destinati, il nome del responsabile della Sperimentazione. La Farmacia dell'Ente assicura l'idonea conservazione dei farmaci da sperimentare adottando tutte le misure necessarie, fino alla distribuzione allo Sperimentatore che, dalla presa in carico, ne risulterà consegnatario. Il consegnatario o persona da lui delegata curerà la tenuta di un apposito registro di carico e scarico dei farmaci stessi, che dovrà essere costantemente aggiornato. Per quello che riguarda i prodotti residuali o scaduti, l'Ente utilizzerà i farmaci sperimentali forniti dal Promotore solamente ed esclusivamente ai fini della Sperimentazione, impegnandosi inoltre a restituire allo stesso i volumi residuali al termine della Sperimentazione, con spese a carico del Promotore. La Farmacia dell'Ente e lo Sperimentatore assicurano l'idonea conservazione dei farmaci sperimentali, adottando tutte le misure a tal fine necessarie, così come indicato nel Protocollo o in apposito documento fornito dal Promotore;
- b) a fornire gratuitamente allo Sperimentatore tutti i supporti necessari per la raccolta e la registrazione dei dati e ogni altro materiale eventualmente previsto dal Protocollo o comunque necessario allo svolgimento della Sperimentazione (quali: consensi informati, tesserini, questionari e diari per i pazienti, schede raccolta dati, confezioni di dipstick per l'effettuazione del test di gravidanza su urine, termometri, batterie, misuratori di glicemia, misuratori di pressione, bilance, siringhe, sacche per infusion, etc.);
- c) a fornire, in comodato d'uso gratuito, all'Ente, che a tale titolo riceve ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli art. 1803 e seguenti del codice civile, ai fini esclusivi della Sperimentazione, i seguenti beni:

Testo di convenzione redatto secondo lo schema tipo di contratto per la conduzione di sperimentazioni cliniche approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità del 6 marzo 2012, n 1818 allegato 1 (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 11 del 12 marzo 2012)

N. 1 elettrocardiografo per l'effettuazione degli ECG, di seguito la descrizione dell'apparecchio:

Costruttore Mortara
Modello ELI 150
Valore commerciale 2.699,93 euro

N. 1 ePRO ovvero, un diario elettronico per la compilazione dei questionari per il paziente, di cui di seguito la descrizione:

Costruttore Acer Aspire Switch Pro 10
Modello TrialMax Slate
Valore commerciale 564,32 euro

N. 1 incubatore per il Quantiferon Test previsto da Protocollo, qualora il centro ne fosse sprovvisto, di cui di seguito la descrizione:

Costruttore Boekel Scientific, Inc
Modello: 133000XXX
Valore commerciale: 639,00 euro

N.1 centrifuga per la gestione dei campioni biologici dello studio qualora il centro ne fosse sprovvisto, di cui di seguito la descrizione:

Costruttore Heraeus
Modello Labofuge 200
Valore commerciale Euro 1.385,00

- Qualora il protocollo di studio preveda attività da completare attraverso una linea telefonica, ed il centro non disponga di una linea telefonica adeguata, il Promotore provvederà all'installazione di una linea telefonica analogica. Tale linea dovrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per adempiere alle attività protocollo specifiche (es. trasmissione records elettronici, trasmissione/ricevimento fax) e verrà chiusa al termine dello studio. Tutti i costi relativi alla linea telefonica saranno a carico del Promotore.

Tali beni saranno affidati all'Ente, dalla data di consegna fino al termine della Sperimentazione e, a tal fine, l'Ente si impegna a:

- utilizzare i beni esclusivamente per il loro scopo ai fini della Sperimentazione;
- custodire e conservare i beni;
- restituire i beni in perfetta efficienza al termine della Sperimentazione, salvo il deterioramento dovuto al loro normale uso.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, come pure il rischio per il perimento dei beni in caso di incendio, o la sottrazione degli stessi in caso di furto, saranno a carico del Promotore, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile.

Tutte le spese di imballaggio, trasporto e montaggio relative ai suddetti beni, nonché quelle relative alla loro restituzione, saranno a carico del Promotore;

- d) a corrispondere all'Ente, a copertura dei costi derivanti o generati dalla Sperimentazione e in base alle attività effettivamente svolte, l'importo totale di € 12.600,00 (dodicimilaseicento/00)

Testo di convenzione redatto secondo lo schema tipo di contratto per la conduzione di sperimentazioni cliniche approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità del 6 marzo 2012, n 1818 allegato 1 (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 11 del 12 marzo 2012)

+ IVA per ogni paziente eleggibile, completato e valutabile, incluso e trattato secondo il Protocollo, per il quale sarà stata trasmessa la relativa CRF ("Case Report Form") debitamente compilata e ritenuta valida dal Promotore e che abbia completato l'intero ciclo di visite previsto dal Protocollo, come da prospetto sotto riportato:

Visita	Compenso/paziente
- Visita di screening 1	€ 350,00 + IVA
- Visita di screening 2	€ 600,00 + IVA
- Visita baseline di inizio studio	€ 750, 00 + IVA
- Visita settimana 1	€ 450, 00 + IVA
- Visita settimana 2	€ 450, 00 + IVA
- Visita settimana 3	€ 450, 00 + IVA
- Visita settimana 4	€ 550, 00 + IVA
- Visita settimana 8	€ 550, 00 + IVA
- Visita settimana 12	€ 550, 00 + IVA
- Visita settimana 16	€ 640, 00 + IVA
- Visita settimana 20	€ 400, 00 + IVA
- Visita settimana 24	€ 550, 00 + IVA
- Visita settimana 28	€ 350, 00 + IVA
- Visita settimana 32	€ 450, 00 + IVA
- Visita settimana 36	€ 350, 00 + IVA
- Visita settimana 40	€ 450, 00 + IVA
- Visita settimana 44	€ 350, 00 + IVA
- Visita settimana 48	€350, 00 + IVA
- Visita settimana 52	€ 600, 00 + IVA
- Visita settimana 60	€ 450, 00 + IVA
- Visita settimana 68	€ 450, 00 + IVA
- Visita settimana 76	€ 550, 00 + IVA
- Visita settimana 84	€ 450, 00 + IVA
- Visita settimana 92	€ 450, 00 + IVA
- Visita settimana 100	€ 150, 00 + IVA
- Visita settimana 104	€ 700, 00 + IVA
- Visita Follow up F112	€ 130, 00 + IVA
TOTALE	Euro 12.600,00 + I.V.A.

Sono inoltre previste 2 visite non programmate (USV1 e USV2):

- Visita USV1: € 40,00 + IVA.
- Visita USV2: € 40,00 + IVA.



Testo di convenzione redatto secondo lo schema tipo di contratto per la conduzione di sperimentazioni cliniche approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità del 6 marzo 2012, n 1818 allegato 1 (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 11 del 12 marzo 2012)

Sono inoltre previste 6 visite opzionali.

Per ciascuna visita opzionale verrà corrisposto un importo di € 150,00 + IVA.

Per ogni paziente che abbia effettuato tutte le 6 visite opzionali verrà corrisposto quindi un importo totale di € 900,00 + IVA.

Tutti gli esami di laboratorio previsti dal protocollo verranno invece centralizzati presso un laboratorio esterno a totale carico del promotore e, pertanto, nessun costo aggiuntivo graverà sull'Ente o sul Servizio Sanitario Nazionale.

Il Promotore provvederà, inoltre, a rimborsare all'Ente tutti i costi aggiuntivi risultanti da attività mediche/diagnostiche non previste dal Protocollo o da successivi emendamenti allo stesso, e non già coperti dai compensi sopra elencati, qualora tali attività si rendano indispensabili a seguito di un'alterazione dello stato clinico del paziente causata dalla Sperimentazione. Il rimborso sarà effettuato solo a condizione che tali attività e i relativi costi (come da tariffario dell'Ente) siano giustificati e siano stati tempestivamente comunicati e documentati per iscritto al Promotore (fermo restando l'anonimato del paziente).

La finalizzazione del presente contratto assolve l'obbligo del Promotore di non gravare sulla finanza pubblica come stabilito dal DLgs 211/2003, in quanto gli importi riportati coprono tutte le prestazioni effettuate nell'ambito dello studio clinico in oggetto presso l'Ente in cui si svolge la Sperimentazione.

Il Promotore non è responsabile dei costi sostenuti nel caso in cui attività previste dalla Sperimentazione vengano effettuate presso altre strutture a meno che gli stessi siano stati precedentemente concordati e regolamentati da specifico incarico.

Non vi sarà compenso, ad eccezione degli oneri fissi del Comitato Etico/Segreteria, per violazione dei criteri di inclusione previsti dal Protocollo e, comunque, nel caso di non corretta e completa osservanza del Protocollo stesso.

Gli importi per visita/paziente previsti dal presente articolo, saranno corrisposti all'Ente su base semestrale (giugno e dicembre), a fronte di emissione di regolare fattura da parte dell'Ente stesso (sulla base di specifico rendiconto dettagliato presentato dal Promotore, da inviare all'Ufficio Ragioneria dell'Ente, previa verifica da parte dello Sperimentatore), da inviare ai seguenti indirizzi:

Società NOVARTIS FARMA S.p.A. Codice Fiscale N. 07195130153, Partita IVA e Reg. Imprese Va N. 02385200122, REA 252021, con sede in Origgio (VA), Largo Umberto Boccioni n. 1, e-mail GenMed.budgetadmin@novartis.com

Sulla richiesta di pagamento dovrà essere ben evidenziato il riferimento al Protocollo n. CAIN457F2336 della Sperimentazione.

Il saldo verrà effettuato in ogni caso solamente dopo la trasmissione al Promotore di tutte le schede raccolta dati (CRF) debitamente compilate, le cui queries siano stato risolte.

Il pagamento verrà effettuato, entro 90 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario sul C/C n. 009134230351, intestato a: Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, presso Tesoreria Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Cod. ABI: 03069, cod. CAB: 09454, cod. CIN: E, cod.

Testo di convenzione redatto secondo lo schema tipo di contratto per la conduzione di sperimentazioni cliniche approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità del 6 marzo 2012, n 1818 allegato 1 (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 11 del 12 marzo 2012)

IBAN: IT36E0306909454009134230351, cod. BIC/SWIFT: BCITIT33XXX.

L'Ente e lo Sperimentatore s'impegnano ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico.

L'Ente e lo Sperimentatore si obbligano a tenere informati costantemente il Promotore e il Comitato Etico sull'andamento della Sperimentazione e, in particolare, per quanto concerne l'eventuale verificarsi di eventi avversi gravi direttamente o non direttamente correlati alla somministrazione del farmaco sperimentale.

La documentazione inerente alla Sperimentazione, che rimarrà in possesso dell'Ente, dovrà essere conservata per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente e il Promotore dovrà comunicare all'Ente il termine dell'obbligo della conservazione di tale documentazione.

ART.5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e a tutti gli effetti della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successivi aggiornamenti), L'Ente e il Promotore sono, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, titolari autonomi, o a seconda dei casi, contitolari del trattamento dei dati personali dei pazienti correlati all'effettuazione della Sperimentazione oggetto della presente convenzione.

Il Responsabile del trattamento dei dati dei quali l'Ente è Titolare è lo Sperimentatore di cui al precedente art. 2 della presente convenzione, il quale, prima di iniziare la Sperimentazione, dovrà acquisire dal paziente il prescritto documento di consenso al trattamento dei dati personali.

Lo Sperimentatore sarà responsabile della conservazione di tale documento.

L'informativa e il consenso dei pazienti al trattamento dei dati personali dovrà essere conforme a quanto approvato e condiviso dal Comitato Etico e alle indicazioni contenute dal Provvedimento del Garante Privacy n. 52 del 24 luglio 2008 "Linee guida per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali".

Il Promotore potrà inoltre comunicare, nel pieno rispetto della normativa vigente, i dati personali e sensibili ad altre società dei rispettivi gruppi ed a società che collaborano con loro a livello nazionale per l'esecuzione di specifiche attività relative alla Sperimentazione.

Tali dati potranno essere trasmessi anche in territori situati al di fuori dell'Unione Europea.

Il Promotore, lo Sperimentatore ed i destinatari di comunicazioni adotteranno le adeguate misure per la tutela dei dati rispettivamente trasferiti.

Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione, per qualsiasi causa, della presente convenzione.

ART. 6 - DATI PERSONALI DEI CONTRAENTI

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente rispettivamente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti.

Testo di convenzione redatto secondo lo schema tipo di contratto per la conduzione di sperimentazioni cliniche approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità del 6 marzo 2012, n 1818 allegato 1 (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 11 del 12 marzo 2012)

Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui alla predetta normativa.

ART. 7 - DATI SCIENTIFICI: SEGRETEZZA, PROPRIETÀ, RISULTATI E POLITICA DI PUBBLICAZIONE

Salvo quanto disposto dal presente articolo, l'Ente manterrà nel più stretto riserbo le informazioni correlate alla Sperimentazione e non divulgherà tali informazioni riservate a terzi senza il consenso scritto del Promotore.

L'Ente garantisce che l'obbligo alla riservatezza sarà esteso allo Sperimentatore, ai suoi collaboratori e a qualunque altra persona, estranea all'Ente, che, per qualsiasi motivo, dovesse venire a conoscenza di dati riservati.

I presenti obblighi di riservatezza e confidenzialità rimarranno in vigore finché le informazioni non saranno rese di dominio pubblico da parte del Promotore.

La divulgazione dei dati dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Il Promotore si assume inoltre la responsabilità della preparazione del Rapporto Clinico finale e del suo invio tempestivo allo Sperimentatore.

Affinché sia garantita la corretta raccolta e rielaborazione dei dati risultanti dalla Sperimentazione, lo Sperimentatore dovrà inviare il manoscritto al Promotore prima della sua sottomissione per la pubblicazione. Il Promotore avrà 60 giorni (silenzio-assenso), dal ricevimento del manoscritto, durante i quali potrà suggerire eventuali modifiche. Lo Sperimentatore accetterà di incorporare nella pubblicazione commenti che non siano in contrasto con l'attendibilità dei dati, con i diritti, con la sicurezza ed il benessere dei pazienti.

Laddove la Sperimentazione sia multicentrica, resta inteso che ogni eventuale pubblicazione da parte dello Sperimentatore potrà avvenire solo dopo la pubblicazione multicentrica effettuata dal Promotore, o da terzo da questi designato. Laddove entro dodici (12) mesi dalla fine della Sperimentazione multicentrica non sia stata avviata una pubblicazione ad opera del Promotore, o del terzo da questi designato, lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati ottenuti presso l'Ente, nel rispetto di quanto contenuto nel presente art. 7.

Tutti i dati privi di elementi identificativi e quanto prodotto in relazione alla Sperimentazione, incluse tutte le schede raccolta dati, la documentazione, le informazioni, i materiali ed i risultati in qualsiasi forma generati nel corso dell'esecuzione della Sperimentazione, sono di proprietà del Promotore, al quale vengono trasferiti in virtù della presente Convenzione.

La proprietà del Promotore riguarderà pertanto tutti i dati scientifici e non i dati personali e sensibili.

Eventuali risultati suscettibili di brevetto, derivanti direttamente dalla Sperimentazione, saranno in ogni caso di proprietà del Promotore nel rispetto delle normative vigenti. Sarà consentita, anche in questo caso, agli sperimentatori che vi abbiano preso parte, la pubblicazione dei risultati della



Testo di convenzione redatto secondo lo schema tipo di contratto per la conduzione approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità del 6 marzo 2012, n 1818 alle Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 11 del 12 marzo 2012)

Sperimentazione, fermo restando le procedure di verifica di cui sopra.

Lo Sperimentatore conserva il diritto di pubblicare il risultato della Sperimentazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, previo consenso del Promotore e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale.

L'eventuale diniego alla pubblicazione dovrà essere adeguatamente motivato dal Promotore.

Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per qualsiasi causa della presente convenzione.

ART. 8. - COPERTURA ASSICURATIVA

Si dà atto che il Promotore, conformemente alla normativa vigente in materia (D.M. 14 luglio 2009), ha stipulato con la Compagnia HDI-Gerling Industrie Versicherung AG -Rappresentanza Generale per l'Italia la Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Sperimentazioni Cliniche n. 390-01579150-14037, che è stata approvata dal Comitato Etico.

ART. 9. - DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le Parti convengono che la presente scrittura avrà validità a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione della stessa e rimarrà in vigore per tutta la durata della Sperimentazione fino alla data di chiusura formale del centro sperimentale presso l'Ente.

La data di termine della Sperimentazione è prevista indicativamente entro 27 febbraio 2018.

ART. 10. - RECESSO E INTERRUZIONE ANTICIPATA

Il Promotore si riserva il diritto di recedere in qualunque momento, con preavviso scritto di 30 giorni, dalla presente convenzione. Tale preavviso verrà inoltrato tramite lettera raccomandata o PEC ed avrà effetto dal momento del ricevimento dell'altra Parte.

Ciascuna delle Parti della presente convenzione si riserva il diritto di interrompere immediatamente la Sperimentazione per gravi e documentate inadempienze dell'altra Parte e, in qualunque momento, nel caso in cui si abbia motivo, valido e documentabile, di ritenere che la prosecuzione della Sperimentazione possa rappresentare un rischio non accettabile per i pazienti.

Al verificarsi dell'interruzione anticipata della Sperimentazione, il Promotore corrisponderà all'Ente i rimborsi spese e i compensi effettivamente maturati fino a quel momento e, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., qualora la Sperimentazione non venga condotta in conformità al D.lgs. 6.11.2007 n. 200, al D.lgs. 24.06.2003 n. 211 e secondo le norme di Buona Pratica Clinica in vigore.

ART. 11. - REGISTRAZIONE E BOLLI.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso. Le spese di registrazione saranno a carico di chi la richiede, mentre quelle di bollo sono a carico del Promotore.

Testo di convenzione redatto secondo lo schema tipo di contratto per la conduzione di sperimentazioni cliniche approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità del 6 marzo 2012, n 1818 allegato 1 (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 11 del 12 marzo 2012)

ART. 12. - FORO COMPETENTE E NORMATIVA APPLICABILE.

La normativa applicabile alla presente convenzione è quella dello Stato Italiano.
Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.

ART 13 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI


Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le Parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è stata negoziata in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Promotore Novartis Farma S.p.A.
I Procuratori

Dott.ssa Gaia Simonetta Panina

Data : 10 APR. 2015 Firma : 


Dott. Virginio Oldani

Data : 10 APR. 2015 Firma : 

Per l'Ente: A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini
il Direttore Generale

Dott. Amedeo Salvatore Tropiano

Data: 6 MAG. 2015

Firma: 

Per presa visione e accettazione:

Il Responsabile della Sperimentazione

Prof. Antonio MARCHESONI

Data : 4 MAGGIO 2015

Firma : 

Qualunque eventuale modifica/integrazione al presente documento dovrà essere debitamente evidenziata ed i punti da modificare/integrare dovranno essere singolarmente ed espressamente approvati dalle strutture aziendali preposte.

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA CLINICA

- sperimentazione clinica di medicinale
- sperimentazione clinica di dispositivo medico
- studio osservazionale (non interventistico)
- indagine epidemiologica
- studio di ricerca genetica

- sponsorizzata/o (profit)
- spontanea/o (no-profit)

INFORMAZIONI GENERALI

Codice: CAIN457F2336

Titolo: "A phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter study of subcutaneous secukinumab (150 mg) in pre-filled syringe, with or without loading regimen, to demonstrate efficacy, safety and tolerability up to 2 years in patients with active psoriatic arthritis (FUTURE 4)"

Numero EudraCT: 2014-003849-10

Promotore/Sponsor: NOVARTIS FARMA SpA, L.go Boccioni 1, CAP 21040 Origgio (VA)

Contract Research Organisation (CRO): OPIS Srl, Via Matteotti 10, 20832 Desio (MB)

Farmaco: Secukinumab (150 mg)

Indicazione: Artrite Psoriasica attiva

Responsabile della ricerca: Dott. Antonio Marchesoni

Unità Operativa: S.C. Day Hospital di Reumatologia

Fase dello studio: III

Numero di pazienti da arruolare: 4 pazienti

Durata dello studio: 2 anni circa

BUDGET

(al netto della trattenuta fissa pari al 15 % per spese generali e oneri vari aziendali come da Regolamento economico aziendale - prg. 4.2, lett. C)

Stanziamento economico per paziente: € 12.600,00 (+IVA)

Stanziamento economico complessivo presunto: € 50.400,00 -15% = € 42.840,00 (+IVA)

Stanziamenti economici aggiuntivi per visite non programmate: € 80,00 (+IVA) x 4 pz = € 320,00

Stanziamenti economici aggiuntivi per visite opzionali: € 9.00,00 (+IVA) x 4 pz = € 3.600,00

PERSONALE COINVOLTO

(in termini di impegno orario di coloro che vengono coinvolti attivamente nel progetto di ricerca clinica)

Quadro A - PERSONALE STRUTTURATO

NOME E COGNOME	QUALIFICA	UNITA' OPERATIVA	N° ORE MENSILI	N° ORE ANNUE	TOTALE ORE
Dott. Antonio Marchesoni	Dirigente Medico	D.H. di Reumatologia	4	48	96
Dott. Gianluigi Alemani	Collaboratore Amm.vo	DMP	1	12	12
Sig.ra Bonacina Roberta	Collaboratore Amm.vo	Economico-Finanziaria	1	12	12
(le attività da effettuare nell'ambito del progetto di ricerca clinica richiedono un impegno orario aggiuntivo che non sottrae risorse alla normale attività istituzionale in quanto svolte al di fuori dell'orario ordinario di servizio)					
			TOTALE		120

Quadro B - PERSONALE NON STRUTTURATO

NOME E COGNOME	QUALIFICA	UNITA' OPERATIVA	N° ORE MENSILI	N° ORE ANNUE	TOTALE ORE
Dott.ssa Rotunno Laura	Medico frequentatore	D.H. di Reumatologia	4	48	96
			TOTALE		96
				TOTALE ORE	216

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'

(da parte del medico responsabile del progetto di ricerca clinica)

Il sottoscritto, Dott. Antonio Marchesoni, Dirigente della S.C. Day Hospital di Reumatologia dell'Azienda Ospedaliera, in qualità di medico responsabile del progetto di ricerca clinica in oggetto, dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'Azienda Ospedaliera non sosterrà alcun costo aggiuntivo per l'attuazione del progetto stesso e che il medesimo verrà svolto senza oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale e del paziente.

Firma Antonio MarchesoniMilano, 4 MAGGIO 2015**FIRMA**

(da parte del medico responsabile del progetto di ricerca clinica)

Il Responsabile del progetto di ricerca clinica, Dott. Antonio Marchesoni,

Firma Antonio MarchesoniMilano, 4 MAGGIO 2015**PRESA D'ATTO**

(da parte del referente aziendale)

Il Referente aziendale, Dott. Gianluigi Alemani:

Firma Gianluigi AlemaniMilano, 5.5.2015**AUTORIZZAZIONE**

(da parte del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera)

Il Direttore Generale, Dott. Amedeo Salvatore Tropiano

Firma _____

Milano, 6 MAG. 2015